SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

02A00220

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2001.

Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto dirigenza-area I, sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2001, recante «Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo», con la quale sono stati dettati criteri e modalità per lo svolgimento, ad opera del Ministro delegato, delle funzioni di raccordo, monitoraggio e verifica circa i tempi e il grado di realizzazione degli obiettivi e impegni indicati nel programma di Governo;

Ritenuta la necessità di definire indirizzi per rendere omogenee le direttive generali dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002, al fine di favorirne la comunicabilità e la comparabilità;

EMANA

l'allegata direttiva:

INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE DEI MINISTRI SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SULLA GESTIONE PER L'ANNO 2002

1. *La direttiva generale annuale dei Ministri come strumento per la realizzazione delle politiche governative e per il cambiamento delle amministrazioni dello Stato.*

Il programma del Governo formatosi a seguito delle elezioni del 13 maggio 2001 attribuisce un ruolo essenziale alla modernizzazione della macchina amministrativa, per adeguarla finalmente alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e civile e superare così il ritardo che caratterizza il nostro Paese nei confronti dei principali partner europei.

La nuova legislatura pertanto deve assicurare la piena attivazione di tutti gli interventi necessari a garantire il funzionamento di un nuovo modello di amministrazione caratterizzato da:

massima sintonia dell'attività amministrativa e della gestione con gli obiettivi delle politiche di riforma;

aumento della capacità di programmazione delle amministrazioni e della managerialità nella gestione;

responsabilizzazione della dirigenza per i risultati dell'attività amministrativa e della gestione, sulla base di criteri di misurazione quanto più possibile oggettivi e verificabili;

valorizzazione delle professionalità più capaci.

Per raggiungere questi obiettivi, vero cuore della politica amministrativa del Governo, è strumento fondamentale la Direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione (di seguito denominata semplicemente «Direttiva») che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 286 del 1999, ciascun Ministro deve annualmente emanare entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio. Pertanto, alla elaborazione e tempestiva emanazione di tale Direttiva va attribuita la massima importanza.

I presenti «Indirizzi» sono tesi ad orientare la «fase ascendente» di elaborazione delle direttive generali annuali dei Ministri, con particolare riguardo ai connessi profili generali di organizzazione e metodo amministrativi, nonché ad alcuni contenuti essenziali che dovranno caratterizzare la direttiva generale di ciascun Ministro. Le «Linee guida» — riportate di seguito come allegato tecnico e facenti parte integrante della presente Direttiva — recano, poi, ulteriori precisazioni di dettaglio e specificazioni.

Successivamente, la «fase discendente» di monitoraggio e verifica sui tempi e sul grado di realizzazione degli obiettivi relativi ai singoli settori si svolgerà, sotto la responsabilità del Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, secondo gli indirizzi impartiti con la Direttiva del Presidente del Consiglio dell'11 ottobre 2001, citata in premessa.

Innanzi tutto, va sottolineato che la Direttiva generale annuale è la sede naturale per definire e comunicare le priorità e gli obiettivi di ogni singolo dicastero, nonché del Governo nella sua interezza, sia alle pubbliche amministrazioni, sia, nella logica di trasparenza che caratterizza l'azione di governo, alla cittadinanza e all'elettorato. L'insieme delle direttive emanate da tutti i Ministri descrive, infatti, il complesso degli impegni prioritari che il Governo assume formalmente di fronte alla cittadinanza per l'anno successivo.

Pertanto, è essenziale che la Direttiva, prima e accanto agli obiettivi generali di azione amministrativa e di gestione che ne costituiscono il contenuto necessario per legge, contenga altresì, in posizione di grande evidenza, gli obiettivi delle politiche pubbliche che caratterizzano l'azione complessiva di governo.

Per le stesse ragioni — e, in particolare, per far emergere le connessioni fra le diverse politiche governative

perseguite — la struttura delle singole direttive ministeriali, in linea con quanto previsto nell'allegato tecnico, dovrà evidenziare la coerenza delle modalità di azione delle diverse amministrazioni.

Per agevolare il conseguimento di tale coerenza complessiva, gli schemi delle direttive di ciascun Ministro saranno trasmessi, alla Presidenza del Consiglio, entro il 10 dicembre 2001.

2. *Gli obiettivi delle politiche pubbliche.*

La Direttiva deve identificare con chiarezza le linee guida dell'azione amministrativa; di fatto, ciò significa evidenziare come le priorità dell'azione di Governo vadano declinate all'interno della singola amministrazione, in piena applicazione della distinzione di responsabilità tra indirizzo politico (Ministro) e gestione amministrativa (dirigenti). I riferimenti obbligati per tale operazione sono:

le politiche settoriali evidenziate come prioritarie all'interno del DPEF, della legge finanziaria e degli altri documenti di programmazione, nonché della legislazione settoriale approvata ed *in itinere*;

la politica di semplificazione amministrativa;

l'impegno per il contenimento della spesa;

la digitalizzazione dell'amministrazione, inclusi il potenziamento delle iniziative di e-government e di e-procurement secondo le linee definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

il miglioramento della qualità dei servizi, anche attraverso forme di esternalizzazione.

Per garantire il massimo di cogenza delle direttive è molto importante che esse siano costruite in modo da selezionare e incentrare l'attenzione su un numero delimitato di obiettivi ritenuti qualificanti, così da evidenziare linee di azione immediatamente percepibili da tutti i livelli dell'amministrazione.

La realizzazione di ciascuno di tali obiettivi ritenuti qualificanti richiederà, poi, interventi e attività riassumibili in programmi di azione. Tali programmi di azione saranno allegati alla Direttiva; in alternativa, la Direttiva dovrà indicare un termine breve e tassativo per la loro predisposizione.

Il programma di azione dovrà indicare anche il sistema di monitoraggio in grado di misurare, secondo criteri quanto più possibile oggettivi e verificabili, se gli obiettivi previsti sono effettivamente raggiunti, di far emergere i motivi degli eventuali scostamenti, di stimolare gli interventi correttivi necessari e di consentire la valutazione dei dirigenti per i risultati. I risultati delle politiche pubbliche saranno misurati, nell'ambito della valutazione e del controllo strategico, anche avvalendosi di indicatori di impatto e di contesto, che consentano un monitoraggio sulla qualità dei servizi e l'adozione di metodologie di benchmarking.

3. *Il sistema di valutazione dei dirigenti.*

Nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti. È necessario che, a partire dal 2002, tutte le amministrazioni dispongano di un sistema di valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi e dei risultati conseguiti dai dirigenti utilizzabile per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

Occorre, quindi, che ciascun Ministro dedichi a questo tema una attenzione specifica nel testo della Direttiva, indicando le responsabilità e i tempi per la predisposizione del relativo progetto, che dovrà comunque essere coordinato a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ogni caso, entro il primo semestre del 2002 dovrà essere operativo il sistema per la valutazione, da parte degli organi di indirizzo politico, dei dirigenti apicali (segretari generali, capi dipartimento e direttori delle agenzie e dirigenti preposti a strutture dirigenziali generali), al fine della attribuzione, in connessione anche con i risultati della valutazione e del controllo strategico, della retribuzione di risultato prevista dai contratti.

4. *Il ruolo dei Servizi di controllo interno (SECIN).*

I Servizi di controllo interno (SECIN), previsti presso ciascuna amministrazione dello Stato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, hanno una funzione estremamente importante nell'assicurare la diffusione di meccanismi di pianificazione e controllo nella amministrazione. Essi costituiscono, infatti, all'interno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'unità organizzativa incaricata di monitorare l'attuazione degli indirizzi impartiti e di formulare indicazioni per migliorare la funzionalità dell'azione amministrativa ed assicurare coerenza e cogenza al processo di programmazione e controllo.

Per tradurre in pratica queste potenzialità è quindi necessario che i SECIN vengano messi nelle condizioni di operare in maniera efficace. A tal fine, è necessario:

assicurare l'adeguatezza delle professionalità di cui il SECIN si avvale, presenti nell'ambito del collegio di direzione e/o all'interno degli uffici che lo supportano. In particolare alla necessaria presenza di dirigenti interni all'amministrazione dovrà accompagnarsi, in posizione di eguale o maggiore responsabilità, quella di persone in possesso di competenze ed esperienze, anche maturate nel settore privato, nei sistemi di programmazione e controllo, di audit e di valutazione del top management;

stimolare una partecipazione attiva dei SECIN ad azioni di benchmarking fra le diverse amministrazioni dello Stato, che consenta un trasferimento delle esperienze eccellenti che già oggi sono state sviluppate e l'individuazione di opportunità di miglioramento. In particolare, per il 2002, gli sforzi dovranno essere concentrati su due aree di attività:

a) i sistemi di valutazione dei dirigenti;

b) le prestazioni delle attività strumentali (gestione del personale, acquisizione di beni e servizi, ecc.), in quanto attività più agevolmente comparabili sin dalla fase di avvio del sistema.

Il Dipartimento della funzione pubblica, avvalendosi del comitato tecnico scientifico per la valutazione ed il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, attiverà immediatamente iniziative di sostegno e sup-

porto al fine di agevolare i Ministri e le relative strutture nella predisposizione e attuazione delle direttive di competenza.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 306

ALLEGATO TECNICO

LINEE GUIDA SULLA STRUTTURA DELLE DIRETTIVE GENERALI ANNUALI DEI MINISTRI SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SULLA GESTIONE.

1. *Premessa.*

La direttiva generale annuale del Ministro sull'azione amministrativa e sulla gestione (di seguito denominata «Direttiva») ha la funzione di trasmettere le priorità dell'azione di Governo all'amministrazione e di stimolare l'azione dirigenziale coerentemente con tali obiettivi. In altri termini, essa deve contribuire ad assicurare:

il coinvolgimento delle strutture amministrative e, in particolare, dei loro responsabili nella definizione degli strumenti e delle modalità attuative e nell'attuazione delle politiche pubbliche; è essenziale, in particolare, evidenziare chiaramente come i sistemi di programmazione e controllo non costituiscano semplici esercizi accademici o, peggio ancora, procedure burocratiche, ma siano invece il principale sistema di governo dell'amministrazione e di orientamento della gestione amministrativa;

lo sviluppo, da parte dei dirigenti, delle competenze necessarie per operare nel nuovo contesto, in modo da consentire a tutti i manager pubblici di divenire parte attiva del processo di cambiamento;

il coordinamento tra i programmi e le iniziative di innovazione che vengono sviluppate da unità diverse di una stessa amministrazione e da amministrazioni diverse;

il consolidamento dei risultati ottenuti, evitando, grazie alla stabilità che caratterizzerà l'azione di governo nella legislatura, che si crei, come troppo spesso è avvenuto in passato, la sensazione che i cambiamenti nella pubblica amministrazione siano solo annunciati ma mai realizzati.

Per raggiungere questi obiettivi, è opportuno che:

siano presenti in tutte le direttive alcuni «contenuti minimi», relativamente all'azione amministrativa;

si adottino processi di elaborazione della direttiva che siano in grado di stimolare la capacità innovativa dei responsabili amministrativi e che assicurino, nel contempo, il pieno governo del processo di cambiamento da parte dei vertici politici;

si valorizzi il ruolo dei Servizi per il controllo interno (SECIN), che, da un lato, costituiscono il braccio operativo attraverso il quale il Ministro assicura che il processo di programmazione e controllo sia attivato effettivamente e, dall'altro, attraverso la loro rete di connessione, agevolano il coordinamento tra i sistemi di programmazione delle diverse amministrazioni.

2. *La struttura e i contenuti della Direttiva generale annuale dei Ministri.*

La Direttiva generale annuale dei Ministri deve essere un documento di natura prescrittiva e di dimensioni contenute; essa deve essere articolata normalmente nei seguenti punti:

a) definizione degli obiettivi generali delle politiche pubbliche del Ministero;

b) trasposizione o indicazione dei tempi per la trasposizione di tali obiettivi generali delle politiche pubbliche in precisi programmi attuativi recanti la precisazione degli obiettivi di dettaglio e delle responsabilità per l'attuazione;

c) individuazione degli altri obiettivi generali più specificamente concernenti l'attività amministrativa e la gestione e dei Centri di responsabilità amministrativa che, in ciascuna amministrazione, ne sono responsabili;

d) definizione dei meccanismi di monitoraggio, dei criteri, degli indicatori e dei parametri per la misurazione (quanto più possibile oggettiva) del grado di realizzazione degli obiettivi e delle connesse responsabilità;

e) definizione del sistema di valutazione dei dirigenti.

a) Gli obiettivi delle politiche pubbliche.

La prima parte delle direttive deve esplicitare l'impatto delle priorità dell'azione di Governo sulle politiche della singola amministrazione. Più puntualmente, ciò richiede che:

si richiamino gli obiettivi delle politiche settoriali evidenziate come prioritarie all'interno del DPEF, della legge finanziaria e degli altri documenti di programmazione e si specifichino i centri di responsabilità amministrativa in esse coinvolti;

si puntualizzino gli obiettivi specifici della politica di semplificazione amministrativa, identificando le procedure su cui si vogliono adottare interventi di reingegnerizzazione e sperimentazioni dell'analisi dell'impatto della regolazione e comunque definendo, in coerenza con la politica di semplificazione normativa del Governo, il percorso attraverso il quale si intende procedere alla revisione complessiva della normativa in vigore per diminuirne l'impatto negativo sulla collettività;

si quantifichino gli obiettivi specifici che l'amministrazione si pone in termini di contenimento e razionalizzazione della spesa e di riduzione del personale, anche a seguito dei processi di riforma amministrativa e di decentramento in atto, nonché si precisino le principali aree in cui si ritiene possano essere individuate opportunità di riduzione dei costi;

si specifichino quali possibili interventi basati sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione siano considerati prioritari nel processo di digitalizzazione dell'amministrazione, distinguendo quelli che migliorano l'accessibilità per i cittadini e le imprese, e quelli che mirano a razionalizzare i processi interni all'amministrazione.

b) I programmi esecutivi di azione.

Per ciascuno degli obiettivi di policy precisati nella prima parte delle singole direttive, sarà necessario riportare, in allegato alla stessa Direttiva, programmi di azione che esplicitino puntualmente:

gli obiettivi operativi da raggiungere, con riferimento sia ai tempi di completamento che ai risultati attesi; questi ultimi dovrebbero essere tali da giustificare la priorità che al programma d'azione stesso è stata assegnata;

la struttura responsabile del completamento del programma e le altre strutture, interne all'amministrazione o esterne ad essa, che possono influenzarne la realizzazione; nel caso di strutture interne, in particolare, andranno formalizzate le modalità di coordinamento dei diversi interventi e l'eventuale ruolo che il responsabile del programma dovrà assumere nelle fasi di coordinamento, anche in deroga alle normali linee gerarchiche e organizzative;

le principali fasi del programma, le relative scadenze e gli obiettivi intermedi, ricorrendo a sistemi di rappresentazione tipici del project management (Pert, Diagrammi di Gantt).

Ove detti programmi non possano già essere allegati alla Direttiva, essi dovranno, comunque, essere predisposti entro un termine breve e tassativo, indicato nella Direttiva stessa.

c) Gli altri obiettivi generali dell'azione amministrativa.

La Direttiva, oltre a definire gli obiettivi politici e i programmi relativi, deve anche associare ai singoli centri di responsabilità amministrativa (CRA) una serie di altri obiettivi generali di azione amministrativa relativi al ciclo annuale di bilancio e alle risorse assegnate dal bilancio dello Stato a favore delle unità previsionali di base di competenza.

È necessario che la definizione degli obiettivi sia coerente con tre diversi principi, in ordine decrescente di importanza:

significatività: gli obiettivi assegnati al responsabile di un centro di responsabilità amministrativa devono riguardare aspetti rilevanti dell'attività del CRA;

misurabilità secondo criteri oggettivi: gli obiettivi devono essere espressi in termini quantitativi o comunque altrimenti misurabili (per esempio, nel caso degli obiettivi di investimento, anche mediante strumenti come gli indicatori d'impatto), per poter costituire la base di un sistema di valutazione dei dirigenti quanto più possibile oggettivo;

diretta controllabilità: per quanto possibile, gli obiettivi assegnati devono essere direttamente realizzabili e controllabili da parte del CRA, in modo da evitare che i risultati dell'azione amministrativa dipendano in misura rilevante da fattori esogeni o da soggetti esterni.

Per massimizzare la possibilità di basare su tali obiettivi la valutazione dei dirigenti e per assicurare la comparabilità dei processi tra le amministrazioni, è preferibile che, in particolare nella fase di avvio dei sistemi premianti, essi siano espressi soprattutto in termini di efficienza (riduzione dei costi, aumento dell'output, riduzione del personale, minimizzazione dell'arretrato e/o dei tempi di emanazione degli atti, eccetera).

d) I meccanismi di monitoraggio.

Le attività di programmazione devono essere accompagnate da un sistema di monitoraggio. È essenziale quindi che nella Direttiva sia precisato:

che il sistema di monitoraggio deve basarsi su indicatori misurabili e quanto più possibile oggettivi;

con quale frequenza avviene il monitoraggio delle informazioni;

chi è responsabile di predisporre il sistema di monitoraggio;

chi è responsabile della rilevazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio.

Può essere utile valutare le opportunità offerte dalla rete intranet delle amministrazioni, per semplificare i flussi informativi connessi con l'attività di monitoraggio.

e) Il sistema di valutazione dei dirigenti.

La Direttiva dei Ministri per l'anno 2002 deve indicare le responsabilità e i tempi per la predisposizione di un progetto di sistema di valutazione dei dirigenti. In generale, tale progetto dovrà precisare:

le caratteristiche fondamentali del sistema di valutazione (misurazione dei soli risultati o anche delle prestazioni e delle competenze organizzative; numero e tipologia di obiettivi, presenza o meno di obiettivi intermedi);

il processo attraverso il quale gli obiettivi vengono assegnati ai dirigenti (specificando i tempi e i ruoli coinvolti in ciascuna fase);

il processo di rilevazione dei risultati e le connesse responsabilità (valorizzando anche, in via sperimentale, il ruolo della autovalutazione dei dirigenti e/o della raccolta di elementi di valutazione da parte dei loro collaboratori);

il legame tra risultati e quota di retribuzione dei dirigenti ad essi correlata (in termini di graduazione dei risultati ottenuti relativamente a ciascun obiettivo, modalità di pesatura degli obiettivi, esistenza o meno di una soglia minima per ottenere la retribuzione di risultato). In particolare, sarà necessario specificare se e come i dati concernenti i risultati possano essere corretti, ai fini della erogazione della suddetta quota di retribuzione, per tener conto di variazioni nel contesto esterno non controllabili dai dirigenti;

le responsabilità per la predisposizione operativa e per la gestione del sistema di valutazione dei dirigenti; in questo ambito è necessario assicurare che le direzioni del personale dispongano di competenze nel campo della valutazione dei dirigenti, in particolare nei casi in cui queste appaiono oggi assenti;

gli interventi di «formazione pratica alla valutazione», che dovranno coinvolgere tutti i dirigenti che non dispongano già di competenze in materia.

Per quanto riguarda, in particolare, i processi di valutazione dei dirigenti con un più intenso rapporto fiduciario con il vertice politico (segretari generali, capi dipartimento, direttori delle agenzie e dirigenti generali preposti o meno a strutture dirigenziali generali), nel rispetto delle normative di legge e dei contratti collettivi ed individuali, è estremamente opportuno che vi sia un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per assicurare la necessaria coerenza ai meccanismi di definizione degli obiettivi e di verifica dei risultati raggiunti.

3. *Il processo di elaborazione della direttiva.*

L'efficacia della direttiva non dipende solo dai suoi contenuti ma anche dal processo che si segue per la sua predisposizione. In questo senso, occorre prestare attenzione a:

le modalità di assegnazione degli obiettivi, che devono essere identificati attraverso l'azione congiunta del vertice politico e del vertice amministrativo. Occorre evitare, da un lato, un sistema di tipo completamente verticistico, in cui gli obiettivi vengono assegnati autonomamente dal vertice politico; questo approccio rischierebbe di generare obiettivi poco realistici rispetto alle risorse disponibili. Occorre, dall'altro lato, evitare che nella direttiva l'organo di vertice politico si limiti a ratificare gli obiettivi proposti dai dirigenti; in questo caso, infatti, si rischierebbe di assegnare obiettivi poco stimolanti e, comunque, molto disomogenei alle diverse unità; inoltre, in fase di valutazione dei risultati si penalizzerebbero proprio i dirigenti che hanno proposto obiettivi stimolanti rispetto a chi ha fatto proposte maggiormente conservative e, come tali, più facilmente raggiungibili;

la relazione obiettivi/risorse: gli obiettivi assegnati nel ciclo di programmazione ai CRA devono essere coerenti con le risorse ad essi attribuite. Quest'anno, la fase di assegnazione delle risorse ha anticipato temporalmente quella di definizione degli obiettivi; in futuro, è invece necessaria una maggiore integrazione tra questi due momenti. Già da quest'anno, tuttavia, occorre assicurarsi che a ciascun CRA siano assegnati obiettivi coerenti con le risorse previste in sede di bilancio.

4. *Il ruolo dei SECIN.*

Ai Servizi per il controllo interno (SECIN) è affidato il compito di:

fornire al Ministro elementi per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo di indirizzo politico;

assicurare il supporto metodologico alle strutture amministrative, sia in fase di elaborazione della direttiva che di monitoraggio della stessa;

agevolare il coordinamento tra le attività di programmazione dei diversi CRA, nel momento in cui vengono definiti programmi di azione integrati;

contribuire ad assicurare l'omogeneità tra gli obiettivi assegnati alle diverse strutture e utilizzati poi per la valutazione dei dirigenti;

rendere sistematico il sistema informativo per la programmazione e controllo, assicurando che vengano messe in atto tutte le procedure per assicurare il monitoraggio della direttiva;

agevolare, attraverso la rete dei SECIN e il comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, la coerenza delle politiche amministrative del Governo.

È quindi necessario il pieno coinvolgimento del SECIN da parte degli organi titolari dell'indirizzo politico, in fase di elaborazione e monitoraggio della direttiva e in fase di valutazione dei dirigenti che all'organo politico rispondono direttamente.

Da questo punto di vista è estremamente importante che, nella composizione dei collegi di direzione dei SECIN o comunque negli uffici di supporto siano presenti professionalità in grado sia di assicurare il pieno raccordo con l'amministrazione ordinaria (in linea di massima, dirigenti generali interni all'amministrazione stessa), sia professionalità in grado di presidiare i meccanismi di monitoraggio e controllo di gestione, nonché quelli di valutazione del personale. In relazione a questi ultimi profili, la presenza di personale esterno all'ammistrazione pubblica, scelto soprattutto tra manager del settore privato, studiosi o consulenti di alto livello, è altamente consigliabile per evitare i rischi di autoreferenzialità degli organismi in discorso.

Il Dipartimento della funzione pubblica, avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, assicurerà ai Ministri, ai capi di gabinetto, ai segretari generali, ai capi dipartimento e ai responsabili dei SECIN ogni possibile consulenza e assistenza nell'impostare il sistema di valutazione e controllo nonché per sviluppare il benchmarking tra le amministrazioni richiamato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui le presenti linee guida fanno parte.

02A00435

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche comunitarie al Ministro senza portafoglio, on. prof. Rocco Buttiglione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Rocco Buttiglione è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie, on. Rocco Buttiglione, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed in particolare quelle relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari;

b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la predisposizione, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza Stato-regioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonché all'attuazione di questa ultima legge;

c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano i provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento degli obblighi comunitari;

d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in collaborazione con i Ministri interessati agli argomenti in discussione;

e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari, nonché alla conformità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

f) alla decisione sull'opportunità di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, nonché alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale;

g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

h) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi ed ai problemi comunitari, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza, nonché l'azione del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

i) alle attività di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;

m) alla convocazione, sentito il Ministro per gli affari regionali, ed alla copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;

n) all'informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale ed al comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario;

o) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate, della diffusione dell'informazione sulle attività della Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione;

p) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie;

q) alla rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del Centro nazionale di informazione e documentazione europea - C.I.D.E.

Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre Amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre Amministrazioni;

d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti consulenziali, formativi e applicativi che aiutino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative al fine di utilizzare gli strumenti e le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 21 novembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 85

02A00785

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2001.

Nomina del componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visti, in particolare, i commi 5 e 8, dell'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 479/1994, concernenti, rispettivamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1999, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del suddetto Istituto ed è stato nominato, tra i componenti, l'avv. Giampiero Arci in qualità di esperto;

Vista la nota in data 26 settembre 2001, con la quale il presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo ha comunicato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali che l'avv. Giampiero Arci è venuto a mancare;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un esperto al fine di ripristinare la piena funzionalità dell'organo in parola;

Vista la nota prot. 6/3PP/22496 del 22 novembre 2001, con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha proposto, per la nomina a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo, il dott. Ranieri Mamalchi;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 2001, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;

Decreta:

Il dott. Ranieri Mamalchi è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) fino alla durata in carica dell'organo medesimo, in sostituzione dell'avv. Giampiero Arci.

Il *curriculum* del predetto componente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 5 dicembre 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la funzione pubblica
e per il coordinamento dei servizi
di informazione e sicurezza
FRATTINI

ALLEGATO

Curriculum vitae di Ranieri Mamalchi

Profilo professionale.

Manager con consolidata e pluriennale esperienza sia a livello nazionale che internazionale nel campo della riconversione organizzativa, della riorganizzazione e ristrutturazione delle P.M.I., del management delle risorse umane in particolare delle reti di vendita e/o propaganda.

Il percorso professionale si è svolto dapprima all'interno di un'importante industria farmaceutica nazionale con l'incarico di capo area, successivamente area manager in un'azienda di distribuzione di strumenti chirurgici materiale per medicazione; direttore vendite della filiale italiana di una società danese leader mondiale nel settore degli ausili medici; direttore export di una società francese multinazionale produttrice di materiale ortopedico. Infine dal 1994 si occupa in qualità di direttore generale della filiale italiana dello stesso gruppo.

Esperienze:

dal 2001 - direttore marketing «E-Job@Place» Roma;

dal 1994 - direttore - procuratore generale di Thuasne Italia S.r.l. - Roma - Filiale italiana di Thuasne S.A. Francia - Membro del «Comitato centrale strategico» del gruppo Thuasne S.A. di Parigi;

dal 1993 - directeur export di Thuasne S.A. - Parigi - Gruppo multinazionale produttore di ausili medici e materiale ortopedico;

dal 1992 - direttore vendite di Coloplast S.p.a. - Bologna - Filiale italiana di Coloplast A.S. (DK), leader mondiale della produzione e commercializzazione di ausili per l'handicap;

dal 1991 - amministratore unico di Cosmo Hospital S.r.l. - Roma - Società importatrice e distributrice esclusiva di presidi medico-chirurgici, strumentario ed attrezzature chirurgiche;

dal 1990 - agente generale per il Centro Italia di Chirurgica S.p.a., Bieffe S.p.a., Coloplast S.p.a., ed altre aziende minori;

dal 1988- area manager di Chirurgica S.p.a. - Bologna - Azienda produttrice e distributrice di materiale chirurgico e di medicazione - Responsabile della politica commerciale nei confronti di enti pubblici - farmacie sanitarie/ortopedie - grossisti;

dal 1986 - capo area di Laboratori Guidotti S.p.a. - Pisa - Industria farmaceutica leader nella produzione di farmaci antidiabetici ed antidislipidemici - Supervisione e coordinamento di un gruppo di venti I.M.S.;

dal 1985 - Ispettore - Laboratori Guidotti S.p.a. - Pisa - Responsabile di un gruppo di sei I.M.S;

dal 1982 - Informatore medico scientifico - Laboratori Guidotti S.p.a., Pisa - Alle dipendenze della direzione marketing.

Consulenze:

2000 - U.N.I.C.E.F. Italia;

1999 - Consorzio universitario organizzazione aziendale di Vicenza (Confindustria) - Unimatica di Cagliari (Confapi);

1998 - Autorità per i servizi pubblici locali del comune di Roma.

Altri incarichi:

2001 - Capo segreteria Ministro delle politiche agricole e forestali;

2000 - Eletto consigliere della Associazione interregionale dirigenti aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato del Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria;

1998 - Accademico, classe di scienze storico biologiche - Accademia di storia dell'arte sanitaria (ente morale r.d. 14/5/1922 n. 746);

1997 - Direttore del Dipartimento per le politiche sociali - centro ricerche e studi post-universitari Accademia di storia dell'arte sanitaria.

Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Principali progetti speciali:

dal 1985 al 1988, per conto dei Laboratori Guidotti S.p.a., responsabile della ristrutturazione della rete di propaganda nell'area di propria competenza - Selezione, assunzione, formazione, gestione, promozione e controllo delle risorse umane dell'area;

dal 1988 al 1990, per conto di Chirurgica S.p.a., riorganizzazione formazione tecnico-scientifica della rete di vendita composta da agenti mono plurimandatari;

dal 1990 al 1992, costituzione di Cosmo Hospital S.r.l.;

dal 1992 al 1993, Coloplast S.p.a. - Progettazione, selezione, assunzione, formazione, sviluppo della rete di vendita e propaganda, dell'ufficio commerciale, della politica commerciale in Italia;

dal 1994, Thuasne Italia S.r.l. - Concepimento, costituzione, assetto legale, finanziario e amministrativo, pianta organica, distribuzione e logistica, organizzazione sede nazionale, selezione formazione e gestione del personale, piani marketing e finanziari, gestione del credito, controllo di gestione;

dal 1999, individuazione di opportunità di partecipazione di Thuasne Italia ad altre società e conseguentemente costituzione con altri partners di una nuova società di servizi ed attrezzature medicali per i privati, coprogettazione di una rete di franchising.

Competenze specifiche:

gestione delle risorse umane;

organizzazione aziendale;

selezione delle risorse umane;

strutturazione, ristrutturazione, organizzazione e riorganizzazione di P.M.I.;

studi di fattibilità per lo start-up di P.M.I.;

comunicazione;

management dei processi e delle competenze.

Studi e lingue:

maturità classica «Liceo G. Carducci», Roma;

facoltà di medicina veterinaria, Università di Perugia;

licenza di pilota civile internazionale e radiotelefonia in lingua inglese, scuola di volo del Ministero dei trasporti e dell'Aviazione civile italiana.

Studi successivi:

comunicazione interpersonale;

gestione delle risorse umane;

pianificazione di marketing;

customer satisfaction;

gestione clienti chiave;

direzione per obiettivi;

stili di direzione e formazione;

valutazione strategica degli investimenti;

sistemi multimediali e nuove tecnologie di rete.

Lingue straniere:

inglese: buono;

francese: base.

Pubblicazioni:

«La nuova concezione del lavoro di informazione medico-scientifica in chiave di marketing».

02A00524

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Marmo Platano», in Muro Lucano, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che nel consiglio della comunità montana «Marmo Platano» con sede in Muro Lucano (Potenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mozione di sfiducia presentata nei confronti del presidente e della giunta, approvata con delibera n. 30 del 16 novembre 2001, da dodici consiglieri su ventuno assegnati al consiglio comunitario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17 dello statuto dell'ente, approvato con legge regionale della Basilicata 16 gennaio 1995, n. 6, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Marmo Platano» con sede in Muro Lucano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Forlenza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della comunità montana «Marmo Platano» con sede in Muro Lucano (Potenza), al quale la legge assegna ventuno membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della presentazione da parte di dodici consiglieri, in data 19 ottobre 2001, di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente e della giunta esecutiva dell'ente.

L'approvazione della mozione di sfiducia, deliberata da dodici consiglieri nella seduta del 16 novembre 2001, ha determinato, ai sensi dell'art. 17 dello statuto dell'ente, approvato con legge regionale della Basilicata 16 gennaio 1995, n. 6, e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la fattispecie di scioglimento del consiglio comunitario.

Il prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 141, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Marmo Platano», disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4569/13-12/Gab. del 28 novembre 2001, adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali della comunità montana che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Marmo Platano» con sede in Muro Lucano (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Forlenza.

Roma, 3 gennaio 2002

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

02A00490

DECRETO 8 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Alto Tirreno», in Verbicaro, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Alto Tirreno», con sede in Verbicaro (Cosenza), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2001, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, 2 e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Alto Tirreno», con sede in Verbicaro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Ponte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana Alto Tirreno, con sede in Verbicaro (Cosenza), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

In particolare la delibera comunitaria del 3 maggio 2001, relativa al suddetto documento contabile, veniva annullata in sede di controllo il 17 maggio 2001; pertanto il comitato regionale di controllo con atto di diffida del 22 maggio 2000 assegnava all'ente un ulteriore termine per approvare lo schema di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di controllo, con atto del 5 settembre 2001, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava, con delibera n. 1 del 29 ottobre 2001, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, 2 ed 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana Alto Tirreno.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Alto Tirreno», con sede in Verbicaro (Cosenza), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Carlo Ponte.

Roma, 3 gennaio 2002

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

02A00491

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2002.

Modalità e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO - SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Considerata la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Vista la proposta del direttore del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Art. 2.

Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 3.

Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:

a) lavori di manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, d'importo non superiore a 50.000 euro;

b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento, nonché i lavori necessari per consentire l'unificazione delle sedi, dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro;

c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.

Art. 4.

Beni e servizi in economia

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000 euro;

b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro;

c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;

d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;

e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;

f) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a 50.000 euro;

g) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000 euro;

h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 50.000 euro;

i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 50.000 euro;

j) spese di rappresentanza, per un importo fino a 50.000 euro;

k) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;

l) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;

m) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro;

n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro;

o) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 130.000 euro;

p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;

q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;

r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro;

s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro;

t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;

u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro;

v) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro;

w) acquisizione di beni e servizi nelle misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro.

Art. 5.

Divieto di frazionamento

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 6.

Responsabile del servizio

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 7.

Forme di pubblicità

L'amministrazione, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani e sul sito internet del Ministero, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.

Art. 8.

Relazioni informative

L'amministrazione informa, con apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il servizio di controllo interno dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999.

Art. 9.

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

l'oggetto della prestazione;

le eventuali garanzie;

le caratteristiche tecniche;

la qualità e la modalità di esecuzione;

i prezzi;

le modalità di pagamento;

le modalità di scelta del contraente;

l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 10.

Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

la qualità e la modalità di esecuzione;

gli estremi contabili (capitolo);

la forma di pagamento;

le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;

l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione.

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile del servizio.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.

Gli uffici periferici, invece provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento coi fondi assegnati ai sensi della legge n. 908/1960 ad essi accreditati mediante aperture di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 11.

Verifica della prestazione

I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati dal competente dirigente.

Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 12.

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.

Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 13.

Lavori mediante cottimo

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

3) le condizioni di esecuzione;

4) il tempo di esecuzione dei lavori;

5) le modalità di pagamento;

6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Art. 14.

Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;

b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 15.

Perizia suppletiva

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 16.

Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 17.

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

a) le date di inizio e fine dei lavori;

b) le eventuali perizie suppletive;

c) le eventuali proroghe autorizzate;

d) le assicurazioni degli operai;

e) gli eventuali infortuni;

f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;

g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;

h) le eventuali riserve dell'impresa;

i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del presente articolo.

Art. 18.

Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 19.

Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 20.

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 21.

Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

Art. 22.

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 23.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente provvedimento sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio.

Roma, 10 gennaio 2002

Il capo Dipartimento: DEL BUFALO

02A00416

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2001.

Attuazione della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive «amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Visto il regolamento della commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8 par. 2 della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento CE 2230/95, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione dell'allegato I della direttiva;

Tenuto conto che i Paesi designati come relatori per lo studio degli effetti delle sostanze attive «amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo» sulla salute umana e sull'ambiente, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione e raccomandazioni, in conformità all'art. 7. paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (CEE) n. 3600/92;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente ed i riesami si sono conclusi il 12 dicembre 2000, sottoforma dei rispettivi rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dal riesame delle sostanze attive su richiamate sono stati trasmessi per consultazione anche al Comitato scientifico per le piante, e il Comitato stesso ha formulato alcune raccomandazioni di cui si è tenuto conto nella direttiva 2001/21/CE e nel relativo rapporto di riesame;

Considerato che dalle valutazioni effettuate dal Comitato medesimo si può desumere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive «amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo», soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame; per l'amitrolo dovranno essere presentate informazioni complementari, come richiesto al punto 7 del rapporto di riesame;

Vista la direttiva della Commissione 2001/21/CE del 5 marzo 2001, concernente l'iscrizione delle sostanze attive «amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/21/CE della commissione, con l'inserimento delle sostanze attive «amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Ritenuto, inoltre, che si deve tenere conto del rapporto di riesame definitivo su ciascuna sostanza, nell'applicare i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, e che detti rapporti sono tenuti a disposizione, per consultazione, delle eventuali parti interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive AMITROLO, DIQUAT, PIRIDATO E TIABENDAZOLO sono iscritte, fino al 31 dicembre 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

2. Sarà riesaminata l'iscrizione dell'amitrolo in allegato I qualora non siano presentate entro il 1° gennaio 2002 le informazioni complementari richieste come al punto 7 del rapporto di riesame.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 1° luglio 2002, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, inviano al Ministero della salute entro il 31 marzo 2002 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso al fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.

3. Il Ministero della salute revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive richiamate all'art. 1, non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonché quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente o amitrolo, o diquat, o piridato o tiabendazolo, come sostanza unica, presentano al Ministero della salute entro il 31 dicembre 2004 un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1° gennaio 2006.

5. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente o amitrolo, o diquat, o piridato o tiabendazolo, insieme ad altra sostanza inclusa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle sostanze attive inserite nell'allegato I del sopracitato decreto.

Art. 3.

Il rapporto di riesame, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta.

Art. 4.

È consentita fino al 30 giugno 2003 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 3

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, in fine tabella, le seguenti sostanze (dal n. 14 al n. 17):

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
14	Amitrolo N. CAS 61-82-5 N. CIPAC 90	H-[1,2,4]-triazolo-3-ilammina	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come diserbante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'amitrolo, in particolare nelle appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione: – degli operatori, – delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali, – degli artropodi utili, – degli uccelli e dei mammiferi selvatici; l'utilizzazione nel periodo della riproduzione può essere autorizzata solo se, in base ad una adeguata valutazione dei rischi, essa non comporta effetti inaccettabili e se nelle condizioni di autorizzazione sia inclusa, ove necessario, l'adozione di misure di attenuazione dei rischi, essa non comporta effetti inaccettabili e se nelle condizioni di autorizzazione sia inclusa, ove necessario, l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
15	Diquat N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro) N. CIPAC 55	9,10-diidro-8a,10a-diazonia fenantrene (dibromuro)	950 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2011	Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come diserbante terrestre e disseccante nella patate. Le utilizzazioni per la disseccazione di colture a grano minuto possono essere autorizzate solo se viene prodotta una documentazione con la dieta alimentare connessa con tali utilizzazioni risulti accettabile. Non possono essere autorizzate le utilizzazioni come diserbante acquatico. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare nelle appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: – all'impatto potenziale sugli organismi acquatici e devono procurare che le condizioni di autorizzazione contengano, ove necessario, misure di attenuazione del rischio, – alla sicurezza dell'operatore per quanto riguarda un'utilizzazione non professionale e devono provvedere che le condizioni di autorizzazione contengano, ove necessario, misure di attenuazione del rischio.
16	Piridato N. CAS 55512-33.9 N. CIPAC 447	6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2011	Possono essere utilizzate soltanto le utilizzazione come diserbante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare nelle appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: – alla protezione delle acque sotterranee, – alla possibile incidenza sugli organismi acquatici e devono procurare che le condizioni di autorizzazione contengano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
17	Tiabendazolo N. CAS 148-79-8 N. CIPAC 323	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo	985 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni fogliari in forma spray. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tiabendazone, in particolare nelle appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: – alla protezione degli organismi acquatici e sedimentali e devono procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano previste, ove necessario, misure di attenuazione del rischio. Devono essere attuate opportune misure di attenuazione del rischio (ad esempio, depurazione con terra diatomacea o carbone attivo) per la protezione delle acque superficiali dalla contaminazione a livelli inaccettabili attraverso le acque reflue.

(1) Ulteriori dettagli circa l'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame..

02A00527

DECRETO 20 novembre 2001.

Attuazione della direttiva 2001/49/CE della Commissione del 28 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/36/CE della Commissione, ed in particolare l'art. 6;

Considerato che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, la Francia ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza attiva «DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)» nell'allegato I della direttiva medesima;

Tenuto conto che la Francia, in qualità di Paese relatore per la sostanza attiva «DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)», ha effettuato il lavoro di valutazione di tale sostanza;

Considerato che il fascicolo è stato ritenuto dalla Commissione conforme ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva;

Considerato che, successivamente, la Francia ha presentato alla Commissione il progetto di relazione di valutazione della sostanza medesima ed il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame del Flupirsulfuron Metile sono stati trasmessi per consultazione al Comitato scientifico per le piante;

Rilevato che, a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato stesso, si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti Flupirsulfuron Metile soddisfino in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva della Commissione 2001/49/CE del 28 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/49/CE della Commissione, con l'inserimento della stessa sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza attiva DPX KE 459 (FLUPIRSULFURON METILE) è iscritta, fino al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 dicembre 2001, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)».

Art. 3.

Nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «DPX KE 459 (Flupirsulfuron Metile)» insieme ad altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, deve essere presentato al Ministero della salute un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4

ALLEGATO

SOSTANZA DA INSERIRE NELLA TABELLA DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

N.	Nome comune Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza[1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	DPX KE 459 (flupisulfuron metile) N CAS 144740-54-5 N. CIPAC 577	Sale monosodico di 2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbammoilsuflamoil)-6-trifluorometilnicotinato	903 g/kg	1° luglio 2001	30 giugno 2011	Possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come diserbante Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle falde freatiche. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001

[1] Ulteriori dettagli sull'indennità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei rappórti di riesame sul DPX KE 459 (flupisulfuron metile) (5050/VI/97)

02A00525

DECRETO 20 novembre 2001.

Attuazione della decisione 2001/697/CE della Commissione del 5 settembre 2001, concernente la non iscrizione della sostanza attiva «Clorfenapir» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'«attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2001/697/CE del 5 settembre 2001, relativa alla non iscrizione del «Clorfenapir» come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a seguito della mancata presentazione, da parte dell'impresa che aveva inoltrato richiesta di iscrizione, di dettagliate informazioni sul destino e il comportamento nell'ambiente;

Considerato che l'impresa richiedente ha comunicato alla Commissione ed allo Stato membro relatore che non trasmetterà le informazioni richieste, in quanto non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva;

Considerato che non è necessario introdurre un periodo di moratoria, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte di prodotti fitosanitari contenenti «Clorfenapir» in quanto soltanto il Belgio ha concesso un'autorizzazione provvisoria per tale sostanza attiva che peraltro è scaduta e la sostanza attiva di cui trattasi non è mai stata commercializzata sul suo territorio;

Ritenuto di dover attuare la decisione comunitaria di non iscrizione della sostanza attiva «Clorfenapir» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva CLORFENAPIR non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non saranno concesse autorizzazioni temporanee di prodotti fitosanitari contenenti «Clorfenapir».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 2

02A00526

DECRETO 8 gennaio 2002.

Autorizzazione all'azienda Policlinico Umberto I - Università degli studi «La Sapienza» di Roma ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1998.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIII
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1998 con il quale l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Divisione di patologia chirurgica - 2° Servizio trapianti d'organo dell'Istituto di 2ª Clinica chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata, ad espletare attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda Policlinico Umberto I - Università degli studi «La Sapienza» di Roma intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifica delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda Policlinico Umberto I - Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto

di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1998, il seguente sanitario:

Berloco prof. Pasquale Bartolomeo, professore straordinario di chirurgia generale e trapianti d'organo, strutturato presso il dipartimento di chirurgia generale specialità chirurgiche e trapianti d'organo «Paride Stefanini» - Azienda Policlinico Umberto I di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I - Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il dirigente dell'ufficio: BALLACCI

02A00453

DECRETO 9 gennaio 2002.

Autorizzazione alla ditta F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a., in Alte di Montecchio, alla fabbricazione di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2001, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2002 dalle ditte autorizzate;

Vista l'istanza con cui la ditta F.I.S., Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. con stabilimento in Alte di Montecchio (Vicenza) - viale Milano n. 26, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 2002, di kg 350 di Delorazepam da destinarsi al mercato italiano;

Accertato che la predetta ditta è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. - viale Milano n. 26, Alte di Montecchio (Vicenza) - è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2002, kg 350 di DELORAZEPAM base anidra da destinare al mercato italiano.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

02A00429

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 novembre 2001.

Proroga del costo dei biglietti di ingresso in alcune sedi espositive in occasione di mostre.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001 relativo alla istituzione del biglietto integrato per la visita della galleria Palatina di Firenze in occasione della mostra dal titolo «L'arme e gli amori: Ariosto, Tasso e Guarini nell'arte fiorentina tra cinque e seicento»;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001 relativo alla istituzione del biglietto integrato per la visita della galleria dell'accademia in occasione della mostra dedicata a «La musica alla Corte dei Granduchi»;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 relativo all'istituzione del biglietto integrato per la visita della pinacoteca di Brera e della mostra dedicata a Lamberto Vitali;

Vista la nota n. 10753 del 21 settembre 2001 della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Milano relativa alla richiesta di proroga del biglietto integrato di L. 12.000 — fino al

31 marzo 2002 — per la visita della pinacoteca di Brera e della mostra dedicata a «Un milanese che parlava toscano: Lamberto Vitali e la sua collezione» in corso di svolgimento presso la medesima sede espositiva;

Vista la nota n. 15632 del 1° ottobre 2001 e n. 16573 del 17 ottobre 2001, con le quali la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze propone la proroga del biglietto integrato di L. 15.000 — fino al 6 gennaio 2002 — rispettivamente per la visita della galleria dell'Accademia in occasione delle mostre in corso di svolgimento presso le medesime sedi espositive;

Vista la nota n. 9745 del 17 ottobre 2001 della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Bologna, relativa alla proposta di istituzione di varie tipologie di biglietti in occasione della realizzazione della mostra «Lo spazio e il tempo: il catalogo del patrimonio artistico e culturale» che si svolgerà in parte presso la sede museale della pinacoteca nazionale di Bologna dal 1° dicembre 2001 al 31 marzo 2002;

Vista la nota n. 16871 del 22 ottobre 2001 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Firenze propone l'istituzione del biglietto integrato di Euro 8,50 per la visita della galleria degli Uffizi nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2002, in occasione dello svolgimento della mostra denominata «Europa»;

Vista la nota n. 18531 del 23 ottobre 2001, con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Napoli ha proposto la riduzione del biglietto al 50% per i visitatori delle sedi espositive dipendenti muniti del biglietto d'ingresso alla mostra «Lanfranco», in corso di svolgimento a Napoli negli spazi non musealizzati di Castel Sant'Elmo, dal 20 dicembre 2001 al 24 febbraio 2002;

Sentito il parere favorevole del Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Considerata la necessità di apportare le variazioni di prezzo proposte dalle Soprintendenze competenti;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive di seguito elencate sono rideterminati in occasione degli eventi culturali e per i periodi di tempo a fianco di ciascuna indicati:

Bologna - Pinacoteca nazionale;

mostra «Lo spazio e il tempo: il catalogo del patrimonio artistico e culturale»;

in corso di svolgimento dal 1° dicembre 2001 al 31 marzo 2002:

biglietto di ingresso alla pinacoteca L. 8.000 (€ 4,13)

biglietto di ingresso alla mostra . . » 6.000 (€ 3,10)

biglietto ridotto speciale ingresso mostra per sponsors . . . . » 4.000 (€ 2,07)

biglietto integrato per ingresso alla Pinacoteca e mostra . . . . » 12.000 (€ 6,20)

Firenze - Galleria Palatina;

mostra «L'arme e gli amori. Ariosto, Tasso, Guarini nell'arte fiorentina tra cinque e seicento»;

in corso di svolgimento dal 21 giugno 2001 al 6 gennaio 2002:

proroga biglietto integrato per l'ingresso alla Galleria e alla mostra L. 15.000 (€ 7,75)

Firenze - Galleria dell'accademia;

mostra «La musica alla Corte dei Granduchi»;

in corso di svolgimento dal 28 maggio 2001 al 6 gennaio 2002:

proroga biglietto integrato per l'ingresso alla galleria e alla mostra L. 15.000 (€ 7,75)

Firenze - Galleria degli Uffizi;

mostra «Europa»;

in corso di svolgimento dal 1° maggio 2002 al 30 settembre 2002:

biglietto integrato per l'ingresso alla galleria e alla mostra . . . . . (€ 8,50)

Milano - Pinacoteca di Brera;

mostra «Un milanese che parlava toscano: Lamberto Vitali e la sua collezione»;

in corso di svolgimento dal 31 maggio 2001 al 31 marzo 2002:

proroga biglietto integrato per l'ingresso alla Pinacoteca . . . . L. 12.000 (€ 6,20)

Art. 2.

In occasione della mostra «Lanfranco» che si svolgerà a Napoli negli ambienti non musealizzati di Castel Sant'Elmo, dal 20 dicembre 2001 al 24 febbraio 2002, per consentire una promozione della fruizione dei musei dipendenti dalla competente Soprintendenza di Napoli e della mostra stessa, è consentito il rilascio di un biglietto ridotto del 50% per l'ingresso nei musei, ai visitatori muniti del biglietto di ingresso alla mostra.

Analoga agevolazione è consentita per l'ingresso alla mostra, ai visitatori muniti del biglietto di ingresso nei musei.

La riduzione del biglietto è consentita per il solo giorno in cui viene effettuata la visita nei musei o della mostra.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 378

02A00449

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 7 gennaio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il Consorzio per la tutela del fagiolo di Lamon con nota del 12 novembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione del «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 28 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00421

DECRETO 28 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», in Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Taleggio» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona),

via del Macello n. 26, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 7 gennaio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 18 dicembre 1998 per la denominazione di origine protetta «Taleggio» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio tutela Taleggio con nota dell'11 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Certiprodop S.r.l.» di Crema (Cremona) quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.» con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 28 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00422

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 dicembre 2001.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1999 dell'8 novembre 2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 4 dicembre 2001, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Veneto:

Chelab S.r.l., via Fratta, 25 - 31023 Resana (Treviso);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 74.30.1 - analisi chimiche strumentali;

Punto di primo contatto: tel. 0423/7177 - fax 0423/715058 - e-mail: c.vittadello@chelab.it - sito Internet: www.chelab.it

U.F.I. Universal filter international S.p.a., via dell'Industria, 4 - 37060 Nogarole Rocca (Verona);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 34.3 - fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;

Punto di primo contatto: tel. 045/6339911 - fax 045/6339951 - e-mail: atavella@ufi.it - sito Internet: www.ufi.it

Lombardia:

Fluorgum S.p.a., viale Vittorio Emanuele II, 64 - 24100 Bergamo;

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 25.13 - fabbricazione di altri prodotti in gomma;

Punto di primo contatto: tel. 035/833440 - fax 035/833436 - e-mail: info@fluorgum.it - sito Internet: www.fluorgum.it

Cisat S.r.l., via Gustavo Modena, 14 - 20129 Milano;

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 15 - industrie alimentari e delle bevande; 23.2 - fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati; 24 - fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali;

Punto di primo contatto: tel. 02/95038790 - fax 02/95334670 - e-mail: cisat-group.it - sito Internet: www.cisat-group.com

Campania:

Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania S.c.p.a., via Roma c/o Palazzo di Città - 84100 Salerno;

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73 - ricerca e sviluppo; 72.2 - ricerca e sviluppo settore servizi;

Punto di primo contatto: tel. 089/256611 - fax 089/225397 - e-mail: info@pstsa.it - sito Internet: www.pstsa.it

Tecno In S.r.l., II traversa Strettola S. Anna alle Paludi, 11 - 80142 Napoli;

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 74.30.1 collaudi e analisi tecniche dei prodotti; 73.1 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria; 74.20.3 - servizi di ingegneria integrata;

Punto di primo contatto: tel. 081/5634520 - fax 081/5633970 - e-mail: tecnoin@cybernet.it - sito Internet: www.tecnoin.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

Emilia-Romagna:

Ipack S.r.l., via Einstein, 74 - 47025 Mercato Saraceno (Forlì);

Punto di primo contatto: tel. 054/7373062 - fax 054/7373314 - e-mail: ipacksrl@tin.it

Già iscritta, modifica indirizzo sede legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il dirigente: COBIS

02A00488

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo nel giorno 17 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 96/7/2001 in data 19 dicembre 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo nel giorno 17 dicembre 2001 a causa di problemi tecnici relativi al sistema informatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A00454

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Soppressione della sezione staccata di Vercelli della direzione regionale del Piemonte.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Soppressione della sezione staccata di Vercelli della direzione regionale del Piemonte.

1.1. La sezione staccata di Vercelli della direzione regionale del Piemonte è soppressa il 14 gennaio 2002.

1.2. In attesa dell'attivazione dell'ufficio di Borgosesia, cui saranno devolute le attribuzioni della predetta sezione staccata, le attività svolte da quest'ultima sono riassegnate con atto del direttore regionale, attribuendo le competenze in materia di imposte dirette e indirette rispettivamente all'ufficio delle imposte dirette e all'ufficio del registro di Borgosesia.

Motivazioni.

Le sezioni staccate delle direzioni regionali costituiscono strutture di carattere transitorio che esercitano le proprie competenze sino all'attivazione degli uffici locali dell'Agenzia, che ne ereditano le attribuzioni. Le sezioni staccate hanno ambito provinciale, sicché esse chiudono quando si completa l'attivazione di tutti gli uffici locali istituiti nella provincia interessata.

Nella provincia di Vercelli sono previsti tre uffici locali, due dei quali, quelli della stessa Vercelli e di Santhià, sono già da tempo in funzione, mentre è ancora da attivare l'ufficio di Borgosesia. È soltanto quindi per quest'ultimo distretto che opera attualmente la sezione staccata di Vercelli della direzione regionale del Piemonte. Ne consegue che il carico di lavoro della sezione staccata si è ormai ridotto in misura tale che continuare a tenerla aperta sino all'attivazione dell'ufficio di Borgosesia sarebbe irrazionale ed antieconomico.

Il presente atto ne dispone perciò l'anticipata soppressione, stabilendo che le attività della sezione staccata vengono riassegnate con atto del direttore regionale. È previsto, quale criterio di riparto delle trattazioni, che le competenze della sezione staccata in materia di imposte dirette e indirette vengano rispettivamente devolute all'ufficio delle imposte dirette e all'ufficio del registro di Borgosesia. La soluzione organizzativa adottata è vantaggiosa anche per i contribuenti interessati (quelli appunto residenti nella circoscrizione di Borgosesia), che potranno espletare *in loco* attività per le quali oggi devono recarsi a Vercelli.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 2 gennaio 2002

Il direttore: ROMANO

02A00445

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Albano Laziale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Albano Laziale nei giorni 14, 15 (sabato) e 17 dicembre 2001.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nei giorni 14, 15 e 17 dicembre 2001 per le operazioni di attivazione dell'ufficio locale di Albano Laziale.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzione del direttore regionale: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato della legge 2 dicembre, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente: competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A00259

DECRETO 7 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Cles.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI TRENTO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dall'art. 10 della legge 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento territorialmente dipendenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle Agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle Agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 14 dicembre 2001, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Cles comunicava l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dovuto alla partecipazione di quasi tutto il personale allo sciopero generale del 14 dicembre 2001 e richiedeva l'emanazione del relativo provvedimento;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 24 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto provvedimento;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento nel giorno 14 dicembre 2001 dell'ufficio locale di Cles.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 7 gennaio 2002

Il direttore provinciale: GIAMPORTONE

02A00417

DECRETO 7 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Trani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Trani.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Trani nella giornata del 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla constatazione delle adesioni allo sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali per il 14 dicembre 2001; tale evento non ha permesso all'Ufficio di assicurare le operazioni relative alla protocollazione e accettazione dei documenti per l'intera giornata.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 3/M 2001 del 14 dicembre 2001.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo decreto.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A00415

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 14 dicembre 2001.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero nazionale generale del pubblico impiego indetto dalle organizza-

zioni sindacali CGIL, CISL e UIL a cui ha aderito tutto il personale, l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 14 dicembre 2001, pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto del 17 novembre 2001, ne ha attestato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 18 dicembre 2001, con nota protocollo n. 3492/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 gennaio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A00487

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto:

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 2 il giorno 14 dicembre 2001.

Motivazione:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio, con nota n. 291293 del 14 dicembre 2001, ha segnalato la chiusura degli sportelli di Front-Office nel giorno 14 dicembre 2001 per l'adesione del personale addetto allo sciopero nazionale indetto dalle OO.SS.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A00451

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dello sciopero nazionale indetto da alcune organizzazioni sindacali per il giorno 14 dicembre 2001, l'ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso durante l'intera giornata.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota protocollo n. 4/2741 del 14 dicembre 2001.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari con successiva nota prot. n. 179 del 10 gennaio 2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A00519

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pistoia - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pistoia n. 189733 del 14 dicembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato Ufficio, consistito nel fatto che il giorno 14 dicembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale nazionale del pubblico impiego;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente, che in data 19 dicembre 2001 con protocollo n. 293 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pistoia - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A00418

DECRETO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Arezzo - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Arezzo n. 231890 del 14 dicembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 14 dicembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è da attribuirsi allo sciopero generale nazionale del pubblico impiego;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente, che in data 19 dicembre 2001 con protocollo n. 294 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Arezzo - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A00419

DETERMINAZIONE 8 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova, sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Genova in data 19 dicembre 2001, protocollo n. 397648, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico al disco rigido del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 19 dicembre 2001, protocollo n. 16631/01;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio e accertato come segue:

i giorni 10, 11 e 12 dicembre 2001: regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A00452

DETERMINAZIONE 9 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli

e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Viste le note inviate dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 27 dicembre 2001, protocolli n. 345387, 345382, 345384, 345361 e 345382, con le quali sono state comunicate le cause ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio provinciale e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona è da attribuirsi all'adesione del personale degli stessi uffici allo sciopero generale nazionale dei lavoratori del pubblico impiego e del settore privato;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con note datate 9 gennaio 2002, protocolli n. 190, 191, 192, 193 e 194;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 14 dicembre 2001: regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria - Sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A00450

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 14 gennaio 2002, n. **900012.**

Legge n. 488/1992. Modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni nelle aree depresse del Paese ai settori, rispettivamente, «industria», «turismo» e «commercio».

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane

Nelle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, (supplemento ordinario n. 122 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2001) e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001) concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 alle imprese dei settori, rispettivamente, «industria», «turismo» e «commercio», sono indicati, tra l'altro, i criteri e le modalità per il versamento del capitale proprio e per l'erogazione delle singole quote in cui si articola l'agevolazione.

Secondo tali criteri e modalità, l'erogazione di ciascuna quota dell'agevolazione, fatta eccezione per l'ultima, è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'avvenuto versamento di una corrispondente quota di capitale proprio.

L'osservanza di detta condizione non è più richiesta ai fini dell'erogazione della quota a titolo di anticipazione; resta, invece, in vigore nel caso di svincolo della relativa fidejussione bancaria o della polizza assicurativa.

La presente disposizione si applica sulle richieste di erogazione avanzate successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A00511

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8840
Yen giapponese	117,24
Corona danese	7,4321
Lira Sterlina	0,61560
Corona svedese	9,2175
Franco svizzero	1,4692
Corona islandese	90,14
Corona norvegese	7,9140
Lev bulgaro	1,9519
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	32,303
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,85
Litas lituano	3,5342
Lat lettone	0,5632
Lira maltese	0,4008
Zloty polacco	3,6657
Leu romeno	28408
Tallero sloveno	219,9364
Corona slovacca	42,340
Lira turca	1178000
Dollaro australiano	1,7072
Dollaro canadese	1,4297
Dollaro di Hong Kong	6,8943
Dollaro neozelandese	2,0686
Dollaro di Singapore	1,6211
Won sudcoreano	1166,88
Rand sudafricano	10,1881

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00807

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sebiprox»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 642 del 21 dicembre 2001

Specialità medicinale: SEBIPROX.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratoires (Ireland) Ltd, via Calabria n. 15 - 20090 Redecesio di Segrate (Milano).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1,5% flacone HDPE di shampoo da 60 ml - A.I.C. n. 035446018/M (in base 10) 11TR82 (in base 32);

1,5% flacone HDPE di shampoo da 100 ml - A.I.C. n. 035446020/M (in base 10) 11TR84 (in base 32);

1,5% flacone HDPE di shampoo da 125 ml - A.I.C. n. 035446032/M (in base 10) 11TR8J (in base 32);

1,5% flacone HDPE di shampoo da 150 ml - A.I.C. n. 035446044/M (in base 10) 11TR8W (in base 32);

1,5% flacone HDPE di shampoo da 250 ml - A.I.C. n. 035446057/M (in base 10) 11TR99 (in base 32);

1,5% flacone HDPE di shampoo da 350 ml - A.I.C. n. 035446069/M (in base 10) 11TR9P (in base 32);

1,5% flacone HDPE di shampoo da 500 ml - A.I.C. n. 035446071/M (in base 10) 11TR9R (in base 32).

Forma farmaceutica: shampoo.

Composizione: 100 g di shampoo contengono:

principio attivo: 1,5 g di ciclopirox olamina (1,5% p/p);

eccipienti: sodio lauril etere solfato al 70%, cocamidopropil betaina, di sodio fosfato dodecaidrato, acido citrico monoidrato (regolatore del pH), dietanolamina (DEA) noce di cocco, glicole esilenico, alcool oleilico, polisorbato 80, poliquaternio-10, idrossido di sodio (regolatore del PH), acqua depurata, fraganza AF17050.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione e controllo finale: Stiefel Laboratoires (Ireland) - Finisklin Industrial Estate Sligo Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della dermatite seborroica del cuoio capelluto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00455

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caverject»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 646 del 2 gennaio 2002

Specialità medicinale: CAVERJECT.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch n. 1.2 - 20152 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 10 mcg - A.I.C. n. 029561139/M (in base 10) 0W649M (in base 32);

2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 20 mcg - A.I.C. n. 029561141/M (in base 10) 0W649P (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Composizione: Caverject da 10 e 20 mcg.

Principio attivo: ogni cartuccia da 0,5 ml eroga una dose massima di 10 o 20 mcg di alprostadil.

Eccipienti:

polvere: lattosio monoidrato, sodio citrato biidrato, alfadex, acido cloridrico, sodio idrossido;

solvente: alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

Produzione confezionamento controllo finale: Pharmacia AB Lindaagensgatan 133 SE.112 87 Stoccolma (Svezia).

Indicazioni terapeutiche: Caverject è indicato per il trattamento sintomatico della disfunzione erettile in maschi adulti dovuta ad eziologia neurologica, vascolare, psicogena o mista. Caverject può essere un utile completamento di altri test diagnostici nella diagnosi della disfunzione erettile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00456

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diastabol»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 647 del 2 gennaio 2002

Specialità medicinale: DIASTABOL.

Titolare A.I.C.: Sanofi Synthelabo S.p.a., via G.B. Piranesi n. 38 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243039/M (in base 10) 0ZQHWZ (in base 32);

20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243041/M (in base 10) 0ZQHX1 (in base 32);

30 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243054/M (in base 10) 0ZQHXG (in base 32);

50 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243066/M (in base 10) 0ZQHXU (in base 32);

60 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243078/M (in base 10) 0ZQHY6 (in base 32);

90 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243080/M (in base 10) 0ZQHY8 (in base 32);

120 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243092/M (in base 10) 0ZQHYN (in base 32);

240 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033243104/M (in base 10) 0ZQHZ0 (in base 32);

15 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243116/M (in base 10) 0ZQHZD (in base 32);

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243128/M (in base 10) 0ZQHZS (in base 32);

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243130/M (in base 10) 0ZQHZU (in base 32);

50 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243142/M (in base 10) 0ZQJ06 (in base 32);

60 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243155/M (in base 10) 0ZQJ0M (in base 32);

90 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243167/M (in base 10) 0ZQJ0Z (in base 32);

120 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243179/M (in base 10) 0ZQJ1C (in base 32);

240 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033243181/M (in base 10) 0ZQJ1F (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 50 mg e 100 mg contiene:

principio attivo: miglitol 50 e 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, amido di mais.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Bayer AG Leverkusen Germania.

Indicazioni terapeutiche: Diastabol è consigliato in aggiunta alla dieta o alla dieta sulfaniluree per il trattamento del diabete mellito non insulino-dipendente (NIDDM) nei pazienti non adeguatamente controllati con la sola dieta, o con la dieta e sulfaniluree.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00457

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uft»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 645 del 2 gennaio 2002

Specialità medicinale UFT.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

21 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864013/M (in base 10) - 117YWF (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 238.854 pari a 123,36 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato della delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 381.100 pari a 196,82 euro (I.V.A. inclusa).

28 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864025/M (in base 10) - 117YWT (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 318.472 pari a 164,48 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 485.700 pari a 250,84 euro (I.V.A. inclusa).

35 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864037/M (in base 10) - 117YX5 (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 398.090 pari a 205,60 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 590.200 pari a 304,81 euro (I.V.A. inclusa);

42 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864049/M (in base 10) - 117YXK (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 477.708 pari a 246,72 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 694.000 pari a 358,42 euro (I.V.A. inclusa).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

1 capsula rigida contiene:

principi attivi: tegafur 100 mg e uracile 224 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, sodio lauril solfato;

involucro delle capsule: gelatina, ferro ossido rosso (E172) e titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: con distribuzione diretta dal farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o delle aziende sanitarie che hanno originato la prescrizione del medicinale o di residenza del paziente.

Vietata la vendita al pubblico.

Produzione: Taiho Pharmaceutical Company Ltd 224-2 Ebisuno Hiraishi Kawauchi-cho Tokushima 771 - 0194 Giappone.

Confezionamento primario in blister: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 Sermoneta (Latina).

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti: Squibb Industria Farmaceutica SA C/J.A. Clavè 95-105 - 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spagna.

Sito alternativo del confezionamento secondario e controllo qualità: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 Sermoneta (Latina).

Indicazioni terapeutiche: UFT è indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon retto in combinazione con calcio folinato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00462

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 39 del 7 gennaio 2002

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Società: Astrazeneca S.p.a., via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Arimidex» 28 compresse rivestite con film da 1 mg A.I.C. 0318090015/M prodotti anteriormente al 16 novembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto UPC/II/1042 del 9 ottobre 2001, recante una modifica stampati nella sezione 4.8 «effetti indesiderati», possono essere dispensati al pubblico per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 14 febbraio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00463

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relert»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 644 del 21 dicembre 2001

Specialità medicinale: RELERT.

Titolare A.I.C.: Biondustria Farmaceutici S.r.l. borgo San Michele (Latina).

3 compresse in blister aclar da 20 mg.

A.I.C. n. 035369026/M (in base 10) - 11RD22 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 22.176 pari 11,45 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 36.600 pari a 18,90 euro (I.V.A. inclusa).

3 compresse in blister alluminio da 20 mg.

A.I.C. n. 035369103/M (in base 10) - 11RD4H (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 22.176 pari a 11,45 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 36.600 pari a 18,90 euro (I.V.A. inclusa);

3 compresse in blister alluminio da 40 mg.

A.I.C. n. 035369204/M (in base 10) - 11RD7N (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 30.000 pari a 15,49 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alla quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 49.500 pari a 25,56 euro (I.V.A. inclusa);

3 compresse in blister alluminio da 40 mg.

A.I.C. n. 035369204/M (in base 10) - 11RD7N (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 30.000 pari a 15,49 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 49.500 pari a 25,56 euro (I.V.A. inclusa);

2 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035369014/M (in base 10) - 11RD1Q (in base 32).
4 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035369038/M (in base 10) - 11RD2G (in base 32).
6 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035369040/M (in base 10) - 11RD2J (in base 32).
10 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035369053/M (in base 10) - 11RD2X (in base 32).
18 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035369065/M (in base 10) - 11RD39 (in base 32).
30 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035369077/M (in base 10) - 11RD3P (in base 32).
100 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035369089/M (in base 10) - 11RD41 (in base 32).
2 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035369091/M (in base 10) - 11RD43 (in base 32).
4 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035369115/M (in base 10) - 11RD4V (in base 32).
6 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035369127/M (in base 10) - 11RD57 (in base 32).
10 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035369139/M (in base 10) - 11RD5M (in base 32).
18 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035369141/M (in base 10) - 11RD5P (in base 32).
30 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035369154/M (in base 10) - 11RD62 (in base 32).
100 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035369166/M (in base 10) - 11RD6G (in base 32).
30 compresse in flacone HDPE da 20 mg.
A.I.C. n. 035369178/M (in base 10) - 11RD6U (in base 32).
100 compresse in flacone HDPE da 20 mg.
A.I.C. n. 035369180/M (in base 10) - 11RD6W (in base 32).
2 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035369192/M (in base 10) - 11RD78 (in base 32).
4 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035369216/M (in base 10) - 11RD80 (in base 32).
6 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035369228/M (in base 10) - 11RD8D (in base 32).
10 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035369230/M (in base 10) - 11RD8G (in base 32).
18 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035369242/M (in base 10) - 11RD8U (in base 32).
30 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035369255/M (in base 10) - 11RD97 (in base 32).
100 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035369267/M (in base 10) - 11RD9M (in base 32).
2 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035369279/M (in base 10) - 11RD9Z (in base 32).
3 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035369281/M (in base 10) - 11RDB1 (in base 32).
4 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035369293/M (in base 10) - 11RDBF (in base 32).
6 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035369305/M (in base 10) - 11RDBT (in base 32).
10 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035369317/M (in base 10) - 11RDC5 (in base 32).
18 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035369329/M (in base 10) - 11RDCK (in base 32).
30 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035369331/M (in base 10) - 11RDCM (in base 32).
100 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035369343/M (in base 10) - 11RDCZ (in base 32).
30 compresse in flacone HDPE da 40 mg.
A.I.C. n. 035369356/M (in base 10) - 11RDDD (in base 32).
100 compresse in flacone HDPE da 40 mg.
A.I.C. n. 035369368/M (in base 10) - 11RDDS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

1 compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contengono:

principio attivo: 20 e 40 mg di eletriptan sotto forma di eletriptan bromidrato;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato.

rivestimento: titanio diossido (E171), ipromellosa, lattosio monoidrato, glicerolo triacetato, giallo tramonto lacca di alluminio FD&C 6 (E110).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Heinrich Mach Nachf GmbH & Co KG Heinrich Mack Strasse, 35 - D-89257 Illertissen Germania.

Indicazioni terapeutiche: Relert è indicato per il trattamento acuto della fase cefalagica degli attacchi emicranici con o senza aura.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00464

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relpax»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 643 del 21 dicembre 2001

Specialità medicinale: RELPAX.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., S.S. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

3 compresse in blister aclar da 20 mg.

A.I.C. n. 035307103/M (in base 10) - 11PHLZ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 22.176 pari a 11,45 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 36.600 pari a 18,90 euro (I.V.A. inclusa).

3 compresse in blister alluminio da 20 mg.

A.I.C. n. 035307026/M (in base 10) - 11PHJL (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 22.176 pari a 11,45 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 36.600 pari a 18,90 euro (I.V.A. inclusa);

3 compresse in blister alluminio da 40 mg.

A.I.C. n. 035307204/M (in base 10) - 11PHQ4 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 30.000 pari a 15,49 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 49.500 pari a 25,56 euro (I.V.A. inclusa);

3 compresse in blister aclar da 40 mg.

A.I.C. n. 035307281/M (in base 10) - 11PHSK (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilita in L. 30.000 pari a 15,49 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 49.500 pari a 25,56 euro (I.V.A. inclusa);

2 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035307091/M (in base 10) - 11PHLM (in base 32).
4 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035307115/M (in base 10) - 11PHMC (in base 32).
6 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035307127/M (in base 10) - 11PHMR (in base 32).
10 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035307139/M (in base 10) - 11PHN3 (in base 32).
18 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035307141/M (in base 10) - 11PHN5 (in base 32).
30 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035307154/M (in base 10) - 11PHNL (in base 32).
100 compresse in blister aclar da 20 mg.
A.I.C. n. 035307166/M (in base 10) - 11PHNY (in base 32).
2 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035307014/M (in base 10) - 11PHJ6 (in base 32).
4 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035307038/M (in base 10) - 11PHJY (in base 32).
6 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035307040/M (in base 10) - 11PHK0 (in base 32).
10 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035307053/M (in base 10) - 11PHKF (in base 32).
18 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035307065/M (in base 10) - 11PHKT (in base 32).
30 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035307077/M (in base 10) - 11PHL5 (in base 32).
100 compresse in blister alluminio da 20 mg.
A.I.C. n. 035307089/M (in base 10) - 11PHLK (in base 32).
30 compresse in flacone HDPE da 20 mg.
A.I.C. n. 035307178/M (in base 10) - 11PHPB (in base 32).
100 compresse in flacone HDPE da 20 mg.
A.I.C. n. 035307180/M (in base 10) - 11PHPD (in base 32).
2 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035307192/M (in base 10) - 11PHPS (in base 32).
4 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035369216/M (in base 10) - 11PHQJ (in base 32).
6 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035307228/M (in base 10) - 11PHQW (in base 32).
10 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035307230/M (in base 10) - 11PHQY (in base 32).
18 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035307242/M (in base 10) - 11PHRB (in base 32).
30 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035307255/M (in base 10) - 11PHRR (in base 32).
100 compresse in blister alluminio da 40 mg.
A.I.C. n. 035307267/M (in base 10) - 11PHS3 (in base 32).
2 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035307279/M (in base 10) - 11PHSH (in base 32).
3 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035307281/M (in base 10) - 11PHSK (in base 32).
4 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035307293/M (in base 10) - 11PHSX (in base 32).
6 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035307305/M (in base 10) - 11PHT9 (in base 32).
10 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035307317/M (in base 10) - 11PHTP (in base 32).
18 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035307329/M (in base 10) - 11PHU1 (in base 32).
30 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035307331/M (in base 10) - 11PHU3 (in base 32).
100 compresse in blister aclar da 40 mg.
A.I.C. n. 035307343/M (in base 10) - 11PHUH (in base 32).
30 compresse in flacone HDPE da 40 mg.
A.I.C. n. 035307356/M (in base 10) - 11PHUW (in base 32).
100 compresse in flacone HDPE da 40 mg.
A.I.C. n. 035307368/M (in base 10) - 11PHV8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

1 compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contengono:

principio attivo: 20 e 40 mg di eletriptan sotto forma di eletriptan bromidrato;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato.

rivestimento: titanio diossido (E171), ipromellosa, lattosio monoidrato, glicerolo triacetato, giallo tramonto lacca di alluminio FD&C 6 (E110).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Heinrich Mach Nachf GmbH & Co KG Heinrich Mack Strasse, 35 - D-89257 Illertissen Germania.

Indicazioni terapeutiche: Relpax è indicato per il trattamento acuto della fase cefalagica degli attacchi emicranici con o senza aura.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00465

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 23 giugno 2001 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, concernente la modifica dell'art. 43, comma 1, del regolamento di esecuzione.

Con ministeriale n. 9PP/81539/RAG-L-19 del 3 dicembre 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera assunta dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 23 giugno 2001, concernente la modifica dell'art. 43, comma 1, del regolamento di esecuzione.

02A00258

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo all'iscrizione della denominazione «Salamini italiani alla cacciatora» nel registro delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2001, all'allegato Richiesta di registrazione D.O.P., al punto 5 Sintesi degli elementi del disciplinare, lettera *b)* descrizione, la frase: «Il prodotto finito presenta diametro di circa 60 mm, lunghezza di circa 200 mm e peso intorno a 350 grammi», è sostituita da: «Il prodotto finito presenta diametro non superiore a 60 mm, lunghezza non superiore a 200 mm e peso non superiore a 350 grammi». All'allegato disciplinare

di produzione della denominazione «Salamini italiani alla cacciatora», all'art. 6, l'ultimo capoverso: «Il prodotto finito presenta diametro di circa 60 mm, lunghezza di circa 200 mm e peso in media di 350 grammi», è sostituito da: «Il prodotto finito presenta diametro non superiore a 60 mm, lunghezza non superiore a 200 mm e peso non superiore a 350 grammi».

02A00485

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2001, ha disposto l'avvio del procedimento «Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati».

Il procedimento è finalizzato ad una valutazione sull'introduzione di un modello di programmazione del prezzo massimo per la terminazione delle chiamate sulle reti radiomobili degli operatori notificati quali aventi notevoli forza di mercato, allo stato TIM e Omnitel, nonché alla revisione dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori fissi notificati quali aventi notevole forza di mercato, allo stato Telecom Italia.

L'incarico di responsabile del procedimento è affidato al dirigente del Dipartimento regolamentazione, ing. Vincenzo Lobianco.

Il procedimento si conclude entro centoventi giorni, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

02A00662

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 novembre 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2001).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel Sommario che alla pag. 15, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «Ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai paternariati di sviluppo settoriali nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL.».

02A00484

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651018/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 *

€ **0,77**
L. 1.491